



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA  
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2015  
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)





## **INDICE**

	Pag.
DELIBERAZIONE	3
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	5
<i>1.1. La legislazione del quadrimestre</i>	5
<i>1.2. Sintesi dei problemi metodologici</i>	5
<i>1.3. Giurisprudenza costituzionale</i>	11
2. LE SINGOLE LEGGI	12
<b>Legge 27 febbraio 2015, n. 11, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative</b>	12
<b>Legge 4 marzo 2015, n. 20, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto</b>	17
<b>Legge 24 marzo 2015, n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti</b>	20
<b>Legge 24 marzo 2015, n. 34, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale</b>	22
<b>Legge 17 aprile 2015, n. 43, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione</b>	24
3. LE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	27
4. I DECRETI LEGISLATIVI	29
I. TAVOLE	37
II. SCHEDE ANALITICHE – ONERI E COPERTURA	43



REPUBBLICA ITALIANA

La



**CORTE DEI CONTI**

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Raffaele SQUITIERI  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Pietro DE FRANCISCIS, Mario FALCUCCI, Adolfo T. DE GIROLAMO, Angelo BUSCEMA, Ennio COLASANTI, Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO;

Consiglieri

Fulvio M. LONGAVITA, Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Anna Maria LENTINI, Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO, Vincenzo PALOMBA, Giacinto DAMMICCO, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Luisa D'EVOLI, Paola COSA, Natale A.M. D'AMICO, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Donatella SCANDURRA, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe M. MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Salvatore TUTINO.

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 22 maggio 2015, il relatore Cons. Clemente Forte;

**DELIBERA**

**la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2015”.**

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

**IL RELATORE**

**Clemente Forte**

**IL PRESIDENTE**

**Raffaele Squitieri**

Depositato in segreteria in data 27 maggio 2015

**IL DIRIGENTE**

**Maria Laura Iorio**

## **1. Considerazioni generali**

### *1.1. La legislazione del quadrimestre*

Nel periodo gennaio-aprile sono state pubblicate diciannove leggi, di cui nove aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali, cinque recanti la conversione di decreti-legge e cinque d’iniziativa parlamentare. Risultano entrati in vigore anche otto decreti legislativi.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi, a partire da questa Relazione, i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell’indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento legislativo e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Sono altresì allegate tre tavole riepilogative, la prima contenente l’elenco delle leggi e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo, la seconda il totale degli effetti in termini di competenza finanziaria riferito a tutti i provvedimenti legislativi che recano oneri, la terza il quadro riassuntivo delle modalità di copertura utilizzate da tali provvedimenti.

### *1.2. Sintesi dei profili metodologici*

Dal punto di vista metodologico, le leggi entrate in vigore nel periodo considerato presentano profili non dissimili da quanto già rilevato negli ultimi anni, così come riassunto nell’Appendice alla Relazione quadrimestrale del periodo settembre-dicembre 2014.

In particolare, si registra la costruzione di norme, sotto il profilo della copertura posta su disponibilità di bilancio a legislazione vigente, i cui profili contenutistici e finanziari non vengono considerati innovativi dell'ordinamento, il che giustifica tale compensazione: è il caso, ad esempio, del decreto-legge n. 192, in materia di proroga di termini legislativi in scadenza. Si tratta di un fenomeno che concerne in particolare alcune tipologie d'intervento (come le proroghe di contratti ed incarichi), le quali pongono il problema di una maggiore trasparenza dei criteri di costruzione dei vari capitoli di spesa, tali da ispirarsi in molti casi anche al principio della legislazione invariata, diverso da quello della legislazione vigente.

Come osservato in riferimento alle singole disposizioni, il fenomeno è anche da ricondurre alla tendenza delle amministrazioni, tale da riflettersi sulla struttura del bilancio, ad avvalersi poco dello strumento del fondo speciale, che invece costituisce l'istituto che consentirebbe di costruire in maniera più rigorosa la struttura dei capitoli, individuando più nitidamente con autonoma evidenza la quota di risorse preordinata alla copertura di successivi provvedimenti legislativi onerosi. In assenza di ciò, la composizione complessiva dei documenti contabili appare meno ispirata di quanto sarebbe necessario alla doverosa esigenza di trasparenza in ordine alla distinzione tra effetto dell'ordinamento in vigore, da un lato, ed innovazioni legislative, dall'altro. Si tratta peraltro di distinzione che comunque la legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012 ripropone, nell'ambito della futura legge unificata di bilancio, e che è possibile ad ogni modo ritenere immanente nell'ordinamento stante la conferma dell'obbligo di copertura di cui al comma terzo del nuovo art. 81 Cost., in termini di divieto di peggioramento di uno *stock* dato e costituito appunto dagli effetti dell'ordinamento in vigore.

Un ulteriore progresso andrebbe realizzato - pur all'interno del notevole impegno in atto da parte del Governo per ampliare e migliorare l'offerta informativa - in riferimento ai documenti forniti nel corso del processo legislativo, sotto il versante in particolare dell'esaustività delle Relazioni tecniche. Infatti, mentre in alcuni casi (come per esempio, per gli oneri di cui alle missioni internazionali) viene fornito un dettaglio estremamente minuzioso, in altri casi - e per lo più in riferimento

ad emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare – dette Relazioni si risolvono in brevi affermazioni apodittiche oppure non forniscono elementi sufficienti per un giudizio sulla plausibilità ovvero per una ricostruibilità delle quantificazioni offerte. Il fenomeno probabilmente è anche da ricondurre non solo ai tempi e alle modalità con cui si svolge l'*iter* legislativo, ma pure all'insoddisfacente apporto delle amministrazioni di merito, sulle quali incombe l'obbligo di predisporre il documento, spettando al Ministero dell'economia e delle finanze solo quello di effettuarne una verifica.

Si registrano poi, nel periodo considerato, in riferimento per lo più ad emendamenti approvati, fattispecie di coperture a valere su spese rimodulabili, il che configura così un ricorso a risorse la cui riducibilità non risulta sempre né ricostruibile né giudicabile, con conseguenze sulla sostenibilità della copertura. Oltretutto, si fa rinvio in tal modo a mezzi di bilancio, il che non è consentito se non riducendo espressamente autorizzazioni legislative di spesa, sulla base della legge di contabilità ed in coerenza con il principio della legislazione vigente, secondo le osservazioni dianzi sviluppate. E' il caso ad esempio del decreto-legge n. 7 (norme antiterrorismo e missioni internazionali), alle cui osservazioni di dettaglio si fa qui rinvio.

Sempre in riferimento al decreto-legge n. 7, trova conferma una copertura, come quella sui residui, il cui utilizzo dovrebbe essere armonizzato con le esigenze di cassa insite nella tenuta dei saldi complessivi, ancorché nella fattispecie si tratti di importi modesti.

Permane il fenomeno, già segnalato in analoghe circostanze, relativo all'ampliamento delle garanzie a carico dello Stato: si tratta di una decisione i cui contorni finanziari per lo più non sono noti in riferimento alla singola disposizione (ne manca in qualche caso la quantificazione intesa come limite massimo) ed i cui presumibili riflessi sul bilancio dello Stato, almeno per la quota prevedibilmente escutibile, dovrebbero essere sottoposti allo scrutinio di copertura, in base ai criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale, non essendo sufficiente al riguardo il mero rinvio agli appositi capitoli obbligatori in essere nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrebbero essere dimensionati sulla legislazione vigente. In materia è comunque opportuno ricordare - sul piano generale - che il DEF 2015 fa presente che “al 31 dicembre 2014 le garanzie concesse dallo Stato sono ammontate a circa 43,1 miliardi, pari al 2,7 per cento del PIL, con un calo significativo di 55,6 miliardi” e che, comunque, come già rilevato in analoghe circostanze, l'entità delle garanzie medesime costituisce, in base alla normativa eurounitaria, uno degli elementi di cui tener conto nella valutazione del percorso di rientro in materia di debito e quindi di relativa sostenibilità, ora - si ricorda - principio costituzionale sulla base del primo comma dell'art. 97.

Prosegue il ricorso - ad esempio, ad opera dei decreti-legge nn. 3 (cd. “*Investment Compact*”) e 4 (in materia di versamenti IMU) - ad una forma di copertura (l'utilizzo dei fondi alimentati dall'operazione di riaccertamento dei residui di cui all'art. 49 del decreto-legge n. 66 del 2014) su cui sono state espresse, nel passato, osservazioni soprattutto sotto il profilo dell'impossibilità di una ricostruzione della dimensione complessiva dell'operazione: si tratta di osservazioni che si possono ora ritenere superate, essendo stati emanati i decreti di attuazione della norma, il che crea la reale possibilità da parte del Parlamento di disporre di un quadro completo dell'operazione di riaccertamento in corso e delle relative sistemazioni sul piano contabile.

Continua a presentarsi il fenomeno dell'utilizzo di fondi (anche in conto residui) per finalità di investimento, ma la cui copertura era stata a suo tempo preordinata mediante l'emissione di debito aggiuntivo nel presupposto che ciò fosse ammissibile trattandosi di “eventi eccezionali” ovvero di “fattori rilevanti”, il cui verificarsi è disciplinato dall'ordinamento eurounitario e conseguentemente da quello interno, a partire dalla citata legge n. 243 del 2012. E' il caso, ad esempio, del decreto-legge n. 1, in materia di sostegno agli interventi per l'ILVA di Taranto, e del decreto-legge n. 3 (cd. “*Investment Compact*”). E' da osservarsi sul punto che risorse coperte con le descritte modalità di carattere eccezionale vengono utilizzate per finalità diverse, con affievolimento della coerenza di queste ultime rispetto agli scopi originari cui erano state preordinate le risorse.

Altro fenomeno da segnalare è la mancata previsione – in qualche caso - delle clausole di salvaguardia a fronte di oneri pur ragionevolmente solo valutati, ma non delimitati con un tetto di spesa. Ciò avviene per ipotesi di modesto rilievo finanziario, ma anche per provvedimenti di maggiore portata, come il d.lgs. n. 22, alle cui considerazioni di dettaglio si fa rinvio per i rilevanti aspetti metodologici connessi sostanzialmente alla difficoltà di risoluzione dei risvolti finanziari in presenza di normative la cui valenza è legata a numerose variabili non sempre preventivabili, con le relative conseguenze sul piano dell'utilizzo dei vari strumenti contabili.

Anche in materia di contabilità speciali e di gestioni fuori bilancio va rilevato che, mentre, da ultimo, la citata legge n. 243 del 2012 ne prevede il superamento per una riconduzione delle relative gestioni in bilancio, continuano a presentarsi casi di costituzione di nuove contabilità, anche se in ipotesi che si presentano non del tutto prive di giustificazione, avuto riguardo alla materia in esame. E' il caso ad esempio, di nuovo, del decreto-legge n. 1 del 2015, riguardante interventi per l'ILVA.

Come per l'omologa Relazione quadrimestrale riferita al periodo gennaio-aprile 2014, circa l'evoluzione dell'ordinamento contabile appare utile, anche nel 2015, un breve richiamo all'impostazione del DEF, in riferimento, in particolare, all'applicazione *in progress* di alcuni istituti della citata legge n. 243 del 2012 (e in particolare dell'art. 6, in tema di eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale). Come nel 2014, le due questioni concernono: a) da un lato, i criteri per la ricorrenza dei presupposti per la presentazione o meno della Relazione, da approvare con maggioranza assoluta, di cui all'articolo 6 della legge n. 243 (in caso di eventi eccezionali in presenza dei quali si ritenga di doversi discostare dagli obiettivi programmatici, con la specificazione dell'entità e della durata dello scostamento e con la definizione di un piano di rientro che permetta di convergere verso l'Obiettivo di Medio Termine); b) dall'altro, le eventuali ricadute che dall'impostazione del DEF possono aversi sul regime delle coperture finanziarie di provvedimenti diversi da quelli di sessione.

Per il primo profilo (sub a), nel 2015 si registra la mancata presentazione della richiamata Relazione. Il motivo consiste presumibilmente nella conferma degli obiettivi programmatici dell'ottobre 2014, il che non farebbe ricorrere il presupposto della richiesta di autorizzazione particolare, ossia lo scostamento previsto dal citato art. 6 della legge n. 243 del 2012.

Venendo alla seconda questione (sub b), anche a tal riguardo può essere ribadito che una delle implicazioni delle scelte di politica “fiscale” attiene proprio al regime delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi ordinari (diversi dagli strumenti di sessione) al verificarsi degli eventi eccezionali e della cd. “clausola delle riforme strutturali”, entrambi evocati già dal DEF 2014 per giustificare il percorso prescelto di convergenza verso gli obiettivi di finanza pubblica.

Nel 2015, alla luce degli obiettivi programmatici esposti nel DEF, è risultato consentito uno “spazio di manovra rispetto all'indebitamento tendenziale, anche in considerazione del particolare contesto macroeconomico”. L'utilizzo di tale spazio è oggetto di decisione discrezionale. Si può ribadire – per i profili qui considerati (coperture ammissibili in riferimento a provvedimenti legislativi non di sessione) - che sarà compito della futura legge ordinaria di contabilità disciplinare compiutamente la materia. Si conferma quindi la necessità di una sollecita approvazione di tale legge.

### *1.3. Giurisprudenza costituzionale*

Particolare rilevanza assumono nel periodo considerato le due sentenze n. 10 e n. 70 adottate dalla Corte costituzionale, entrambe con riflessi sugli equilibri di finanza pubblica.

Trattasi di pronunce suscettibili nel novero delle cd. “sentenze di spesa”, in quanto foriere di oneri per il bilancio dello Stato e in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato a proporre una soluzione per regolare gli aspetti finanziari di una

legge al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma (ora terzo comma) della Costituzione, allorché riscontri che sentenze della Corte costituzionale siano suscettibili di determinare maggiori oneri, con pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Nel primo caso (sent. n. 10/2015), il parametro dell'equilibrio di bilancio è stato espressamente evocato dalla Corte per limitare – con una pronuncia dichiaratamente produttiva di effetti *ex nunc* – gli effetti di annullamento della disposizione caducata («addizionale» all'imposta sui redditi delle società, IRES, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008), consistenti nella perdita del gettito atteso.

Nel secondo caso (sent. n. 70/2015), si è avuta la conferma della tradizionale operatività del travolgimento *ex tunc* delle norme colpite da incostituzionalità (nella specie, art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, in materia di blocco degli adeguamenti di trattamenti pensionistici).

## 2. Le singole leggi

### **Legge 27 febbraio 2015, n. 11, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

Si tratta del consueto decreto-legge che alla fine dell'esercizio consente di prorogare una serie di termini in scadenza. Per sua essenza, dunque, il provvedimento non può che presentare una natura disomogenea.

Il testo iniziale del decreto-legge è risultato ampiamente modificato a seguito del passaggio parlamentare di conversione (nel corso della prima lettura presso la Camera dei Deputati). Sono state prodotte le consuete Relazioni tecniche, corredate dell'apposito allegato riepilogativo degli effetti sui tre saldi da parte della normativa.

Da esso si desume che il saldo è nullo nel primo anno (2015) e leggermente positivo nel secondo e nel terzo anno (per 40 e 23 milioni, rispettivamente, anche

sulla base della stima di cui al DEF 2015, confermativa del citato allegato) avuto riguardo a tutti i saldi considerati, come effetto netto di minori spese superiori alle minori entrate. La sostanziale parità di impatto per i tre saldi significa che il Governo annette un elevato coefficiente di realizzazione alle norme singolarmente considerate, almeno per gli aspetti finanziari.

In base alla risultanze di contabilità nazionale, in termini lordi l'effetto maggiore del provvedimento è riferito al primo esercizio (2015), per un importo pari all'incirca a 800 milioni di euro, che si riducono a 300 circa nel secondo anno e a poco più di 200 nel terzo anno: ciò appare coerente sia con la finalità del provvedimento che con la sua natura di decreto-legge. Gli oneri del primo anno sono in grandissima parte (82 per cento circa) concentrati nella sostituzione di una clausola di salvaguardia (art. 10, comma 9) già prevista a legislazione vigente e consistente nell'aumento delle accise, con un'entrata di tipo diverso (proventi dal rientro di capitali), il che dà luogo ad un'operazione con effetti compensativi sull'entrata. Altri oneri (120 milioni annui) sono connessi allo slittamento al 2018 dell'incremento dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'IVA, iscritti nella gestione separata e che non risultino né appartenenti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati (art. 10-bis, comma 1).

Le coperture derivano, oltre che (in prevalenza) dalla menzionata sostituzione di una clausola di salvaguardia a legislazione vigente, dall'utilizzo del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) e del fondo globale.

Si evidenziano alcuni problemi, alcuni dei quali di natura metodologica.

Atteso il contenuto del provvedimento, si ripropone un problema già evidenziato anche nelle Considerazioni generali: il più delle volte non si prevedono effetti finanziari connessi ad alcune proroghe in quanto le previsioni a legislazione vigente già ne sconterebbero gli effetti. E' il caso di numerose disposizioni che attendono alla proroga di facoltà assunzionali, per esempio, per lo più concentrate negli artt. 1, 6 e 7 (rispettivamente, nelle pubbliche amministrazioni in generale, in quella scolastica in particolare e in quella concernente il settore della sanità).

Si ripropone in tal modo il problema - che potrebbe costituire, anche in questo caso, un tema da affrontare con la futura legge di contabilità ordinaria - secondo cui la legislazione vigente viene spesso intesa come legislazione invariata, senza che di ciò venga data adeguata dimostrazione in assenza di una documentazione di dettaglio riferita alla costruzione della previsione di bilancio.

Sempre in materia di personale, il provvedimento in esame presenta anche il caso, già segnalato nel recente passato, di oneri la cui copertura viene rimessa all'ente territoriale interessato: così è per l'art. 1, comma 12-*ter*, che autorizza le Regioni a prorogare i contratti degli addetti alla protezione civile, con compensazione a carico dei rispettivi bilanci. Pur non ponendosi un problema di legittimità dello schema di copertura dal momento che la legge autorizza, ma non impone, di procedere alle proroghe in esame, non risulta però chiarita la coerenza della norma con i vincoli finanziari del comparto, anche se dovrebbe trattarsi di importi di portata limitata, ancorché di natura obbligatoria.

In molti casi si fa uso dello strumento dell'indicazione di un tetto di spesa, come per gli artt. 2-*bis* e 3, per i commi relativi ad interventi riguardanti la cassa integrazione guadagni. Si tratta di una tecnica che, quando utilizzata per ipotesi ragionevoli, i cui meccanismi di funzionamento risultino dunque coerenti con la *ratio* dell'istituto del tetto di spesa, costituisce uno strumento di garanzia ai fini del controllo dell'onere e dunque della tenuta dei saldi.

Per quanto riguarda il profilo delle coperture finanziarie, come ricordato nelle Considerazioni generali, risulta peraltro sostanzialmente superata l'esigenza, già segnalata nelle più recenti Relazioni trimestrali, ossia che, nell'utilizzare a copertura le riassegnazioni conseguenti al programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi (art. 49 del decreto-legge n. 66 del 2014) - come è avvenuto anche nel caso di numerosi commi della legge di stabilità 2015 e per la copertura delle minori entrate di cui al comma 10-*bis* dell'art. 8 del provvedimento in esame (in materia di effetti fiscali connessi alla sospensione delle procedure di sfratto) - sarebbe stato utile disporre di un quadro complessivo dell'entità delle risorse in questione che si stanno evidenziando. Ciò in quanto, essendo stati emanati i relativi

decreti attuativi, è stato reso disponibile il quadro di risorse complessivo dell'operazione.

E' da ribadire il rilievo, contenuto nella precedente Relazione quadrimestrale in riferimento alla legge di stabilità per il 2015, in materia di clausole di salvaguardia modificate nel tempo (la materia è quella delle coperture con effetti indiretti degli oneri, connessi, nella fattispecie, all'emissione di nuovo debito per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni). Nella legge di stabilità la fattispecie concerneva i decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014, mentre, per il provvedimento in esame, si viene a modificare (con l'art. 10, comma 9) una clausola prevista per il 2015 in riferimento al decreto-legge n. 102 del 2013, prevedendo una nuova copertura in sostituzione e, contestualmente, un'ulteriore clausola di salvaguardia, ove la nuova fonte di risorse non si dovesse rivelare adeguata. La precedente copertura era prevista mediante aumento delle accise sui carburanti (sempre per il 2015); con il provvedimento all'esame si fa riferimento a parte delle maggiori entrate derivanti dal rientro dei capitali detenuti all'estero.

La natura di tale nuova entrata ha opportunamente giustificato la nuova clausola di salvaguardia, che fa riferimento alla possibilità, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminare, entro settembre, l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP (nonché delle accise per provvedere alla copertura anche degli effetti negativi conseguenti all'attivazione della stessa nuova clausola di salvaguardia, dal momento che l'incremento degli acconti produce minori entrate nell'esercizio successivo).

Dal descritto sovrapporsi di normative nel corso del tempo trova conferma il determinarsi di un quadro di ardua ricostruibilità e di insufficiente stabilità a proposito dell'esercizio di tali clausole, le cui caratteristiche, in base alla legge di contabilità, sono quelle dell'effettività e dell'automaticità, previste proprio per conferire certezza all'esigenza di copertura in caso di relativo sottodimensionamento rispetto all'onere, sulla base dell'avvenuta determinazione legislativa.

Nel merito delle coperture, poi, per la parte in cui esse consistono, come ricordato, nell'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal rientro dei capitali

all'estero in sostituzione dell'incremento dell'accisa previsto come clausola di salvaguardia per il 2015, si ricordano i rilievi già formulati nella precedente Relazione quadrimestrale relativamente alla legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (cd. *voluntary disclosure*) circa la necessità di un'attenta riflessione concernente sia l'effettivo impatto di cassa di tale forma di copertura, sia la relativa valenza in termini di saldi strutturali. Permane, infine, il problema della delegificabilità o meno delle variazioni delle aliquote IRES e IRAP.

Va poi segnalata, per i profili ordinamentali, l'ulteriore proroga delle facoltà particolari, in termini di flessibilità di gestione del bilancio dello Stato, previste da normative – come i decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 95 del 2012 – che trovavano giustificazione in momenti di forte pressione sulle finanze pubbliche: anche a questo riguardo, si ribadisce l'esigenza che tutta la materia riacquisti stabilità e coerenza ordinamentale all'interno di una nuova cornice legislativa quale può essere costituita dalla già richiamata, futura legge di contabilità ordinaria ovvero dai decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla legge di contabilità in vigore (n. 196 del 2009).

Una menzione particolare va effettuata in riferimento alla proroga dell'ampia facoltà di spostare in via amministrativa le autorizzazioni di cassa, di cui al menzionato decreto-legge n. 95: permane in tal modo, per un profilo delicatissimo come l'operatività di cassa del bilancio, la vigenza di un ordinamento di carattere emergenziale, di cui nel medio periodo va verificata la coerenza con il quadro giuridico complessivo.

Il medesimo articolo 10, in riferimento ai commi 11-*bis* e 11-*ter*, in materia di gestione contabile delle calamità, rapporta le proroghe di alcune disposizioni alle disponibilità sull'apposita contabilità speciale: al riguardo, vanno confermate le osservazioni già formulate in ordine alla scarsa ricostruibilità delle operazioni attuate con tali strumenti operativi, in molti casi, oltretutto, di ragguardevole dimensione quantitativa. Non sono chiari, in particolare, i margini di risorse a disposizione tenuto conto degli impegni assunti: premessa indispensabile per una valutazione della congruità delle coperture previste su tali fondi.

Anche in ordine alla materia delle contabilità speciali vanno ribadite le osservazioni prima svolte circa l'esigenza di conferire coerenza a tutto il quadro normativo.

Si registrano anche situazioni in cui l'estrema sinteticità delle Relazioni tecniche non offre elementi per una ricostruzione degli oneri. E' il caso, del comma 12-*novies* dell'art. 10, in tema di proroga dei termini per la compensazione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, relativamente al quale la Relazione tecnica si limita a far presente che "la modifica non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in bilancio".

Ragionevole sembra, infine, l'impostazione dei commi da 12-*sexiesdecies* e a 12-*undevicies*, concernenti varie materie, per la parte in cui dispongono l'utilizzo di risorse che, per loro natura, difficilmente possono essere inserite nelle previsioni dei "tendenziali": è il caso, ad esempio, dei proventi da sanzioni o delle spese connesse a contenziosi.

Si ricorda da ultimo che il DEF 2015 espone il quadro degli effetti netti e dei valori cumulati della manovra in termini di contabilità nazionale in riferimento sia alla legge di stabilità 2015 sia ai provvedimenti legislativi consistenti nel decreto-legge in esame e di quelli nn. 3 e 4 del 2015 (rispettivamente, in materia bancaria e di esenzione dell'IMU), oltre che ai decreti legislativi nn. 22 e 23 (di prima attuazione della legge-delega n. 183 del 10 dicembre 2014, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali), esaminati nel presente documento.

**Legge 4 marzo 2015, n. 20, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto**

Il provvedimento d'urgenza è inteso a prevedere una serie di disposizioni in materia di prosecuzione dell'attività industriale dell'ILVA di Taranto. La versione iniziale del decreto-legge è risultata ampiamente modificata durante l'esame parlamentare, nel corso della prima lettura presso il Senato della Repubblica. Sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche, anche nella versione aggiornata per tener conto delle modifiche introdotte.

La portata finanziaria della legge è ridotta, proprio per il suo contenuto. Per gli aspetti qui rilevanti può essere menzionata la disposizione concernente la sospensione dei versamenti tributari per alcuni tipi di aziende (art. 2, comma 8-*bis*), senza che ciò tuttavia sia destinato a creare apprezzabili problemi di finanza pubblica per il fatto che comunque è garantito il versamento entro l'esercizio e, d'altro canto, l'entità degli importi non è tale da creare "vuoti" rilevanti sui saldi di cassa.

Va evidenziata la disposizione contenuta nel comma 1-*ter* dell'art. 3, in base al quale l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a contrarre finanziamenti fino a 400 milioni assistiti da garanzia dello Stato per effettuare investimenti. Per la relativa copertura (iniziale) è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze pari a 150 milioni per il 2015, la cui compensazione è prevista a valere sui residui, per pari importo, in essere sul capitolo relativo al fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 (fondo previsto dal titolo III di tale ultimo provvedimento, la cui copertura era disposta mediante emissione di debito pubblico). Per la gestione delle risorse è prevista la costituzione di un'apposita contabilità speciale.

La previsione è finalizzata, come indicato nella Relazione tecnica aggiornata, a stanziare risorse in un esercizio (2015) che possano essere gestite anche negli anni successivi. Trattandosi di effettiva gestione fuori bilancio, poiché concerne interventi

di competenza del citato organo commissariale, una contabilità speciale *ad hoc* sembrerebbe trovare un fondamento. Ciò nonostante il principio recato dalla legge n. 243 del 2012 (art. 15, comma 8), secondo cui con legge dello Stato deve essere previsto il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

Per gli aspetti più precipuamente riferiti alla copertura, come già anticipato nelle Considerazioni generali, è da rilevare che anche in questo caso si ricorre a disponibilità in conto residui, sistema non contemplato dalla legge di contabilità tra le forme di coperture consentite e la cui coerenza con i saldi di cassa (e con gli obiettivi di debito, nella fattispecie) fissati nei documenti programmatici non risulta chiara. Dal DEF 2015 si evincono peraltro gli estremi dell'operatività (al 2014) del fondo alla cui copertura si attinge, per le somme non utilizzate e poi registrate nel conto residui, in riferimento alla disposizione in esame.

Al riguardo, va nuovamente rammentato che la copertura mediante emissione di debito pubblico a partire dal decreto-legge n. 35 del 2013 è stata ritenuta coerente con i principi dell'ordinamento in quanto, considerata la finalità del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, si è ritenuto che si fosse in presenza di quei "fattori rilevanti" ovvero di quegli "eventi eccezionali" idonei, in base all'ordinamento comunitario così come recepito anche attraverso la citata legge n. 243 del 2012, a permettere sia un temporaneo scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica sia l'attivazione della "clausola delle riforme". E' dunque da dirsi che l'utilizzazione della medesima copertura, come nel caso in esame, per la finalità connessa alla realizzazione di investimenti da parte dell'organo commissariale dell'ILVA, implica l'esigenza di un approfondimento dei concetti di "evento eccezionale" e "fattore rilevante".

Va anche osservato che, non essendo stata indicata la ragione per cui, a fronte di un'operatività per 400 milioni da parte dell'ufficio commissariale, la garanzia sia stata fissata in 150 milioni, la Relazione tecnica indica tale importo quale dotazione iniziale.

Da segnalare infine il comma 4-bis dell'art. 6, in materia di azioni per il reimpiego di lavoratori coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa: al riguardo, la Relazione tecnica ha specificato la non onerosità della disposizione, atteso il suo carattere programmatico e non precettivo. Va evidenziato al riguardo come anche gli emendamenti ai decreti-legge debbono presentare gli stessi requisiti di necessità ed urgenza di cui al testo iniziale.

**Legge 24 marzo 2015, n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti**

Si tratta di un provvedimento d'urgenza che interviene in numerosi settori del sistema bancario ed è inteso anche a svolgere funzione di stimolo degli investimenti (cd. *Investment Compact*, secondo la denominazione del DEF). Il decreto-legge è stato modificato in prima lettura dalla Camera dei Deputati ed è stato approvato con la questione di fiducia in seconda lettura. La Relazione tecnica iniziale è stata poi aggiornata nel passaggio parlamentare ed è stata corredata di documentazione aggiuntiva. Non è stato fornito l'apposito allegato aggiornato con l'impatto sui diversi saldi, anche se successivamente il DEF 2015 ha riepilogato gli effetti in riferimento alla contabilità nazionale.

Sul piano quantitativo, in base a tale prospettazione la portata finanziaria complessiva degli oneri non appare di rilevante entità, con un maggior valore nel 2016 (poco meno di 100 milioni), destinato a ridursi negli esercizi successivi. Le finalità principali concernono l'estensione alle PMI innovative (nuova categoria, secondo quanto riportato nel DEF) delle disposizioni a favore delle *start up* innovative ed il regime della cd. "*patent box*", in materia di agevolazioni per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

Le coperture derivano in massima parte dalla riduzione del FISPE e dall'utilizzo del fondo accertamento straordinario residui. Il saldo del provvedimento

nel suo complesso è lievemente positivo, per effetto di minori spese superiori alle minori entrate.

Vanno evidenziate le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7-bis (sono previste anche clausole di neutralità che appaiono nel complesso sostenibili).

L'art. 3 amplia l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti, con il connesso problema legato alla necessità di non utilizzare le risorse assistite dalla garanzia dello Stato, richiamato dal parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica a supporto della pronuncia di segno positivo. Al riguardo, la Relazione tecnica, nell'escludere ripercussioni sui saldi, si è limitata a richiamare la normativa che assegna al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di regolare le garanzie e l'operatività della gestione separata. Si tratta di un richiamo che non costituisce un vincolo giuridico sufficiente, considerata la rilevanza dell'entità delle garanzie da parte dello Stato, anche per i profili di copertura. In epoca più recente, come già ricordato, i parametri in tema di sostenibilità del debito, ora di natura costituzionale, includono il fattore relativo all'entità delle garanzie in essere.

Gli articoli 4 e 5 comportano una serie di oneri di rilievo legati, rispettivamente, alla definizione dei requisiti delle piccole e medie imprese innovative, cui sono estese agevolazioni previste per le *start up* innovative (commi 9 e 9-bis dell'art. 4), e alla modifica del regime opzionale di tassazione introdotto dalla legge di stabilità 2015, per escludere dalla formazione del reddito complessivo una percentuale dei redditi derivanti da brevetti industriali, da marchi d'impresa e da processi e informazioni relativi ad esperienze acquisite in vari campi giuridicamente tutelabili (comma 1 dell'art. 5). In entrambi i casi le Relazioni tecniche illustrano i parametri assunti per la quantificazione degli oneri, parametri che, quantunque definiti prudenziali, non possono che basarsi su stime presuntive. Le varie clausole di copertura si limitano ad esprimere valutazioni di oneri, proprio per il carattere non predeterminabile con certezza dell'andamento delle variabili assunte. Rimane il fatto però che non risultano comunque inserite clausole di salvaguardia, come prescrive la legge di contabilità.

Le compensazioni consistono – anche per un onere interno all’art. 4 diverso da quello prima richiamato e riferito al comma 11-*ter* – nel ricorso al FISPE, che presenta le necessarie disponibilità.

Si evidenziano anche gli art. 7 e 7-*bis* (l’art. 6 non presenta una rilevanza finanziaria apprezzabile).

La prima disposizione permette ad alcune categorie di investitori di avvalersi di apposita garanzia dello Stato ai fini della patrimonializzazione e ristrutturazione finanziaria di imprese o gruppi di imprese in crisi, con copertura a carico dei residui relativi al fondo concernente gli strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati di cui all’art. 37 del decreto-legge n. 66 del 2014. Si concretizza così un caso analogo a quello di cui al decreto-legge n. 1, esaminato nella presente Relazione, alle cui considerazioni si fa qui rinvio, in special modo riguardo all’uso di risorse la cui copertura consiste in maggior debito e dell’impatto sui conti di cassa.

L’art. 7-*bis* incrementa a sua volta il fondo per le garanzie dello Stato in riferimento alle imprese in amministrazione straordinaria, con copertura a carico del fondo di spesa cui confluisce l’ammontare dei residui riaccertati di cui all’art. 49 del menzionato decreto-legge n. 66 del 2014: a tal riguardo, non si può che ribadire quanto già affermato nelle Considerazioni generali, in ordine alla circostanza per cui si ha ora contezza, per le ragioni riportate, delle dimensioni complessive dell’operazione.

**Legge 24 marzo 2015, n. 34, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale**

Il provvedimento d'urgenza è inteso essenzialmente a rivedere il maggior gettito all'interno della ridefinizione dell'ambito applicativo dell'agevolazione relativa all'esenzione IMU dei terreni ricadenti in aree montane, materia la cui regolamentazione a sua volta concorreva per 350 milioni (a decorrere dal 2014) alla copertura delle misure di riduzione del cuneo fiscale di cui al decreto-legge n. 66 del 2014. Risultano presentate sia le prescritte Relazioni tecniche sia una documentazione aggiuntiva, con l'evidenziazione degli effetti sui vari saldi.

La materia era stata già oggetto d'intervento con la legge di stabilità 2015, con il differimento al 2015 della data di versamento. Con il provvedimento in esame l'afflusso di risorse previsto a decorrere dal 2014 è stato ridimensionato rispetto alla legislazione vigente, essendo state dettate ulteriori esenzioni, ed è stato necessario altresì incrementare i trasferimenti correlati ai comuni interessati in riferimento sia al 2014 che agli effetti a regime della misura a partire dal 2015 (art. 1). Sulla base del riepilogo in termini di contabilità nazionale di cui al DEF 2015, si ha un onere pari a 241 milioni circa il primo anno (2015) ed a 112 milioni circa a decorrere dal secondo anno, come conseguenza delle maggiori spese relative al rimborso della riduzione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 (129 milioni per il 2015) e, per la restante parte, delle minori entrate a regime per le richiamate detrazioni ed esenzioni IMU (a partire dal 2015).

Le coperture insistono sia sul recupero di risorse di cui all'art. 2 (soppressioni agevolazioni lavoratori stagionali e settore agricolo), sia sul FISPE (per la gran parte), sia sul fondo speciale, sia infine sul fondo istituito a seguito del riaccertamento dei residui a seguito del citato art. 49 del decreto legge n. 66 del 2014 (riguardo a quest'ultima tipologia di copertura, si ribadisce quanto già segnalato in precedenza).

Per i profili metodologici più generali, va ricordato che una quota delle partite - relativa al minor gettito per i comuni nel 2014 a seguito delle maggiori esenzioni

fissate dal provvedimento in questione - è stata contabilizzata, come si desume dalla documentazione presentata dal Governo, sull'esercizio 2014, conformemente ai criteri di cui alla contabilità nazionale, ma viene registrata anche nel 2015, in quanto è in tale esercizio che viene disposto, con il provvedimento in esame, il rimborso da parte dello Stato.

La circostanza mette in luce la delicatezza di un'eventuale evoluzione dell'assolvimento dell'obbligo di copertura anche in termini di contabilità nazionale (come già peraltro evidenziato nel recente passato dalle precedenti Relazioni trimestrali). Si tratta con tutta evidenza di problematiche che possono avere un rilievo non solo ai fini della entità dell'onere, ma anche sotto il profilo di eventuali discrasie sotto il profilo temporale.

La questione è resa particolarmente complicata - come già messo in luce in occasione di precedenti Relazioni trimestrali - dal fatto che il nuovo assetto costituzionale di cui ai primi tre commi dell'art. 81 sembrerebbe iscriversi in una logica unitaria in presenza di vincoli di merito (comma 1) rispetto ai quali l'obbligo di copertura (comma 3) non può che assumere, ora, una valenza funzionale. I vincoli di cui al comma 1 si riferiscono, però, alla contabilità economica, mentre il comma 3, relativo alla copertura finanziaria, ricalca la precedente formulazione della norma costituzionale e - in quanto legato logicamente al riaffermato principio di annualità - è rimasto calibrato sulla contabilità finanziaria.

Ciò è confermato dalla successiva e già menzionata legge n. 243 del 2012 (attuativa del nuovo art. 81 Cost.), la quale ha ribadito la struttura dei bilanci pubblici dimensionata sulla contabilità finanziaria, nei cui termini non può che essere dunque concepito l'obbligo di copertura.

**Legge 17 aprile 2015, n. 43, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

Il provvedimento contiene disposizioni in materia di lotta al terrorismo (Capi I e II) e per la proroga del finanziamento delle missioni all'estero (Capo III), nonché in materia di iniziative per la cooperazione allo sviluppo (Capo IV). Il Capo V prevede poi la copertura finanziaria, per quanto non disposto in riferimento ai singoli articoli o commi.

Il testo del decreto-legge è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati. Risultano regolarmente presentate le prescritte documentazioni sugli effetti finanziari.

Dalla Relazione tecnica finale si desumono una perfetta neutralità in riferimento al saldo netto da finanziare ed un avanzo di 122 milioni per le altre contabilità in riferimento al primo anno (2015), come conseguenza di maggiori entrate superiori alle maggiori spese. Per gli anni successivi di fatto non si hanno effetti, in linea con la natura di necessità ed urgenza del provvedimento.

Per i profili di carattere finanziario ed in particolare per le norme antiterrorismo (Capi I e II), l'articolo finale di copertura (20) dispone una generale clausola d'invarianza, cui se ne affiancano alcune particolari in riferimento a singole norme contenute nei due Capi medesimi.

Va evidenziato comunque l'art. 5 (in materia di potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate), che presenta contestualmente disposizioni onerose e la relativa copertura finanziaria (oltre che singole clausole di neutralità). In particolare, producono oneri gli incrementi di contingenti e gli anticipi di assunzioni, la cui copertura, a fronte di stanziamenti *ad hoc* in cifra fissa, è disposta a carico delle spese rimodulabili dei ministeri interessati (interno e difesa).

Si tratta di una tecnica di copertura sulla quale da tempo sono state svolte osservazioni, riassunte peraltro nelle Considerazioni generali.

In particolare, facendosi ricorso a mezzi di bilancio senza la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, si concretizza una modalità di compensazione non prevista – e dunque non consentita – dalla legge di contabilità, in quanto il bilancio non è la sede per la copertura di nuovi o maggiori oneri, principio da ricollegarsi alla precedente versione del terzo comma dell'art. 81 Cost. ed implicitamente ribadito anche dalla nuova formulazione della norma costituzionale – in una visione prospettica – alla luce della riconferma del criterio, di cui alla citata legge n. 243 del 2012, della legislazione vigente in riferimento alla futura legge di bilancio unificata.

Non è disponibile la griglia dei criteri di dettaglio per la costruzione a legislazione vigente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili, il che non consente una verifica della sostenibilità effettiva degli oneri in questione, ad elevato coefficiente di realizzazione, peraltro, in quanto previsti in un decreto-legge e quindi tali da presentare le prescritte caratteristiche di necessità ed urgenza. Se invece si presume la sostenibilità di tale copertura, continua a risultare poco ricostruibile il percorso seguito per il dimensionamento *ex ante* delle poste di bilancio relative alle spese rimodulabili, se esse sono destinate – come dimostra il caso in esame – a fungere (in parte) da copertura per spese future, il che dovrebbe essere escluso dal criterio della legislazione vigente.

Una tecnica di copertura più aderente allo spirito e alla lettera della legge di contabilità richiederebbe - come la Corte ha già rilevato - che una parte di tali risorse venga allocata tra i fondi speciali attribuiti ai singoli dicasteri, il cui utilizzo avviene attraverso l'uso dello strumento legislativo in un quadro di chiarezza. Si tratta di una tecnica cui però si è fatto sempre meno ricorso non solo per la riduzione delle disponibilità allocabili in tali fondi, ma anche in quanto si registra da tempo un orientamento - specialmente per alcuni settori - volto a prevedere fondi nelle disponibilità ordinarie anche a fini di copertura di oneri futuri.

In riferimento ai successivi e già richiamati Capi III e IV (finanziamento delle missioni internazionali e interventi per la cooperazione), va rilevato che gli oneri

sono, come di consueto, costruiti come limiti di spesa e la relativa copertura, dettata dal già citato art. 20, si articola in varie modalità, che consistono nell'utilizzo dei fondi per le missioni di pace, dei fondi per il semestre europeo e di quello della relativa Presidenza, del fondo speciale nonché del fondo per il rimborso ONU.

Si osserva che una parte molto modesta degli oneri viene coperta con l'utilizzo di disponibilità in conto residui, il che concretizza una modalità di compensazione non in linea con le prescrizioni della legge di contabilità, come più volte rilevato.

Una particolare menzione merita infine l'art. 16 (disposizioni in materia contabile), che consta di due commi. Il primo reitera una disposizione già in vigore in riferimento a provvedimenti simili (proroga delle missioni), nel senso di concedere la possibilità di ricorrere a procedure d'urgenza nell'acquisizione di forniture e all'esecuzione in economia di opere, nonché di derogare ai limiti in essere per i compensi per lavoro straordinario. Al riguardo, è stata più volte messa in luce la necessità di ridurre quanto più possibile il ricorso a procedure diverse da quelle ordinarie per l'acquisizione di materiali e per l'effettuazione di interventi, per motivi legati anzitutto alla trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Trattandosi di proroghe di interventi simili già previsti nel passato e che si ripresentano con ragionevole regolarità, si dovrebbe ricorrere alle procedure ordinarie, non essendo eventi imprevedibili. Quanto poi alla deroga rispetto al limite agli straordinari, si è avuto parimenti modo nel passato di sottolineare l'esigenza di una valutazione dei relativi effetti di cassa, che non emergono dalla documentazione disponibile.

Il secondo comma dell'art. 16 prevede, poi, che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, il Ministro dell'economia e delle finanze disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate per le finalità relative alle missioni. Il che pone il problema dei possibili effetti sul fabbisogno; effetti che la documentazione del Governo esclude, in quanto le anticipazioni sono a valere sul fondo per le missioni di pace e già calcolate nei "tendenziali".

### 3. Le leggi di minore rilevanza finanziaria

Viene in rilievo la legge n. 203 del 2014, di ratifica dell'Accordo con gli Stati Uniti messicani in materia di doppia imposizione. Secondo la Relazione tecnica, non vi sono oneri, ma si potrebbero produrre maggiori entrate in connessione agli esiti dell'azione antielusiva e della lotta all'evasione fiscale.

La legge n. 2 del 2015, d'iniziativa parlamentare, è intesa a modificare i parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per le Forze armate. Non vi sono effetti finanziari, in quanto il provvedimento presenta un carattere procedurale.

La legge n. 5, recante la ratifica dell'Accordo con la Turchia sulla lotta ai reati gravi, presenta oneri di scarsissima entità legati alle attività per la implementazione dell'Accordo. La relativa copertura è posta a carico del fondo speciale 2014, in riferimento all'accantonamento concernente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle cui disponibilità è consentita dalla legge di contabilità l'utilizzabilità nell'esercizio successivo a condizione che il disegno di legge sia stato presentato nell'esercizio precedente ed entri in vigore nell'esercizio successivo, come è avvenuto nella fattispecie. E' prevista altresì una clausola di salvaguardia, consistente nel ricorso al programma indicato nella legge riferito al contrasto al crimine nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con contestuale e corrispondente riduzione dei limiti per le spese di missione e di formazione, di cui all'art. 6, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il Governo ha chiarito, nel corso dell'esame parlamentare, che l'eventuale attivazione della clausola riguarderà solo le spese rimodulabili e che comunque ciò non sarà di pregiudizio per l'attività delle amministrazioni interessate, considerazioni condivisibili alla luce dell'esiguità dell'onere.

Nulla da osservare riguardo alle leggi nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 35, in materia di ratifica di accordi internazionali, tenuto conto sia del ridottissimo o nullo rilievo finanziario, sia del rispetto della legge di contabilità per quanto concerne lo slittamento di esercizio previsto per le quote di fondo speciale relative a tale finalizzazione, sia dell'apposizione di una clausola di salvaguardia per i casi di oneri

non formulati come tetti di spesa, unitamente alla riduzione, in questo caso, delle spese per missioni.

Parimenti non hanno riflessi di natura finanziaria le leggi (d’iniziativa parlamentare) n. 18 del 27 febbraio, concernente la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, e n. 19 del 23 febbraio 2015, riguardante la concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’art. 416-ter del codice penale (delitti di scambio elettorale politico-mafioso). Così è a dirsi anche per le leggi n. 44 del 21 aprile, in tema di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, e n. 47 del 16 aprile, in materia di modifiche al codice di procedura penale in riferimento alle misure cautelari.

#### **4. I decreti legislativi**

In ordine al d.lgs. n. 198 del 17 dicembre 2014, in materia di composizione e funzionamento delle commissioni censuarie, in attuazione della legge delega n. 23 del 2014, riguardante la ristrutturazione del sistema fiscale - propedeutico, come chiarito nel DEF, alla riforma del catasto prevista dalla delega -, va osservato preliminarmente che il Governo si è avvalso della facoltà, prevista dalla stessa legge-delega, di inviare al Parlamento un nuovo schema di decreto in esito all’accoglimento o alla mancata condivisione di parti dei pareri espressi dalle Commissioni sull’originaria formulazione, secondo quanto esposto nella documentazione allegata al nuovo testo (alcune questioni riguardavano aspetti di carattere finanziario). Il provvedimento non presenta problematicità di rilievo, atteso soprattutto che l’eventualità che la nomina di componenti supplenti possa determinare un incremento (oltretutto minimale) degli oneri legati ai rimborsi delle spese è stata esclusa dal Governo come possibile fonte di aumento degli oneri.

La portata innovativa del d.lgs. n. 199 del 3 dicembre 2014, in materia di polizia sanitaria riguardante le importazioni di pollame, riguarda l’introduzione di

un sistema sanzionatorio, i cui oneri sono coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio già predisposti.

Non presentano profili degni di nota i d.lgs. n. 6 del 30 gennaio e n. 9 dell'11 febbraio 2015, rispettivamente, in materia di riordino della disciplina della difesa d'ufficio e di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'ordine di protezione europeo: in entrambi i casi è stata prodotta una Relazione tecnica, che dà sostegno alla clausola d'invarianza di oneri.

Di particolare rilievo è il d.lgs. n. 22 del 4 marzo, che costituisce, così come il successivo n. 23 (di pari data), una prima attuazione della legge-delega n. 183 del 10 dicembre 2014, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, per i cui risvolti di carattere finanziario ed ordinamentale si fa rinvio alla precedente Relazione quadrimestrale.

Il d.lgs. n. 22 riorganizza la materia degli ammortizzatori sociali e consta essenzialmente di quattro titoli, di cui il primo istitutivo della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); il secondo riorganizzativo dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL); il terzo istitutivo dell'assegno di disoccupazione (ASDI) per i percettori della NASpI ed il quarto tale da disciplinare il contratto di ricollocazione nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Il titolo V detta, infine, gli aspetti finanziari.

Il provvedimento è corredato sia di Relazione tecnica, cui sono stati aggiunti altri documenti presentati in Parlamento dal Governo, sia dell'allegato riepilogativo degli effetti finanziari, in riferimento ai saldi di contabilità finanziaria ed economica (nella documentazione aggiuntiva il Governo ha chiarito l'equivalenza tra prospettazioni di cassa e di contabilità nazionale).

In totale, sulla base delle evidenze da ultimo riportate nel DEF 2015 in termini di contabilità nazionale (riferite anche al menzionato d.lgs. n. 23), si determina un onere di 800 milioni circa per il 2015, che si incrementa negli esercizi successivi ad 1,45 miliardi circa: le previsioni più rilevanti sono quelle dell'assegno di disoccupazione (ASDI), dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e, soprattutto, in termini quantitativi, dell'istituzione dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI).

La relativa copertura consiste nella riduzione del fondo per il rifinanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, che presenta un profilo ultrannuale ed è previsto nella legge di stabilità per il 2015.

La problematica posta dal provvedimento riveste un rilevante interesse dal punto di vista soprattutto metodologico. Il provvedimento, infatti, nella versione approvata in via definitiva dal Governo, recepisce una serie di condizioni ed osservazioni emerse in sede consultiva nel dibattito parlamentare.

Quanto agli oneri, dalla formulazione dell'articolo 18 (di copertura finanziaria) si desume che i primi due titoli menzionati (rispettivamente, istituzione della NASpI e previsione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), in quanto correlati a diritti, sono configurati in termini di previsioni di spesa, anche se è fissato un limite massimo mensile individuale di 1.300 euro in entrambi i casi. Per il solo titolo I si tratta di oneri permanenti, mentre per il titolo II l'onere è limitato sostanzialmente al 2015.

Per i due successivi titoli (rispettivamente, assegno di disoccupazione e contratto di ricollocazione), gli oneri sono per la gran parte limitati al primo anno (2015), anche se per il titolo III (assegno di disoccupazione) il fondo a sostegno è biennale per esigenze operative, come riferito nella Relazione tecnica. In entrambi i casi, dalla formulazione della norma di copertura si desume che si tratta di tetti di spesa.

Il problema di una definita quantificazione degli oneri si pone in gran parte per il titolo I e la documentazione del Governo nonché le dichiarazioni di quest'ultimo in Parlamento fanno intendere che le stime si sono attenute ad un criterio di prudenza: in particolare, è stato sottolineato, all'epoca dell'esame in Parlamento (febbraio u.s.), che i "dati congiunturali oggi a disposizione tendono fortunatamente ad escludere un

significativo deterioramento della condizione dell'occupazione, con le relative conseguenze, anche in punto di maggior costo degli ammortizzatori sociali”.

Si è in presenza, comunque, sotto il profilo della sistematica delle figure giuridiche, di un altro caso - come quello degli effetti degli interventi volti alla degiurisdizionalizzazione del contenzioso civile – di norme che, in quanto di natura strutturale, non possono che dare avvio a processi dai contenuti sostanziali e dagli effetti finanziari elastici e con sviluppi legati all'andamento di un ampio arco di variabili, quali, nella fattispecie, quelle di carattere macroeconomico, come trova conferma dalle riportate dichiarazioni dei rappresentanti del Governo in Parlamento. In altri casi, riferiti ad altre fattispecie legislative, hanno un ruolo determinante, per esempio, le variabili connesse a comportamenti individuali.

Da questo punto di vista, per risolvere il problema del controllo dell'allineamento nel tempo tra onere e copertura finanziaria, sembra avere un fondamento la scelta di cui al provvedimento qui in esame circa la mancata previsione di una clausola di salvaguardia *ad hoc* ed il conseguente rinvio, nella clausola di copertura finanziaria (art. 18, comma 2), al meccanismo di controllo di cui all'art. 17, comma 13, della legge di contabilità.

Si tratta, a quest'ultimo riguardo, di un meccanismo - peraltro implicito nel sistema del governo della finanza pubblica - di cui vi sono pochi esempi di richiami espliciti e che sostanzialmente demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di assumere tempestivamente le iniziative legislative conseguenti all'avvenuto riscontro del fatto che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica: ciò al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di copertura, almeno nell'impostazione della legge di contabilità, che fa esplicito richiamo alla norma costituzionale.

Lo stesso giudizio di fondatezza può essere espresso anche per l'ulteriore rinvio, contenuto nella medesima norma di copertura, alle possibilità di aggiustamento dell'andamento tra oneri e coperture di cui alla legge di stabilità, nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica, rinvio peraltro dalla valenza implicita, potendo, l'iniziativa legislativa prevista dalla legge di contabilità, ben consistere

naturalmente nella medesima legge di stabilità (la differenza tra le due ipotesi sta nella titolarità dell'iniziativa, del Governo per la sessione di bilancio e del Ministro dell'economia e delle finanze per una iniziativa legislativa *ad hoc*).

Dall'insieme delle considerazioni fin qui riportate emerge un modello di definizione degli aspetti finanziari di una fattispecie di normativa primaria non idoneo a rispettare *ex ante* gli stretti vincoli dell'obbligo di copertura (cui è sotteso - oltre al non peggioramento della legislazione vigente - il principio di annualità che impone di individuare oneri e compensazioni per singolo esercizio, come più volte ribadito) e che rinvia pertanto alle future leggi di definizione degli obiettivi di finanza pubblica (ovvero a leggi precipe) il momento della verifica e della ricomposizione dell'eventuale squilibrio tra prestazioni e compensazioni.

A supporto della ragionevolezza di tale soluzione va anche considerato che le dimensioni della possibile manovra correttiva possono, nella circostanza, anche risultare di grande rilievo, come dimostra l'aspetto già richiamato della dipendenza della spesa effettiva per il titolo primo (NASpI) essenzialmente dall'andamento del ciclo economico negli anni a venire. Il duplice fatto che a) uno dei presupposti per ricorrere alla procedura in questione sia il determinarsi di pericoli in ordine al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come recita la norma richiamata della legge di contabilità, e b) le dimensioni potenzialmente rilevanti dell'intervento correttivo possano anche indurre a scelte discrezionali di riduzione dell'onere, oltre che di incremento delle coperture, contribuisce a rendere credibile l'esclusione della previsione (ed attivazione) di una singola clausola di salvaguardia che possa generare risorse di grande portata finanziaria già in sede amministrativa e solo avuto riguardo al profilo dell'incremento delle coperture.

Sul piano tecnico, va appena sottolineata la differenza tra i due strumenti (clausola di salvaguardia prevista nella legge e iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze), in quanto la clausola di cui al comma 12 dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009 prescinde da una scelta di merito successiva alla legge di riferimento, connotandosi quale meccanismo automatico ed effettivo di carattere amministrativo già previsto dalla legge sostanziale; clausola che non esclude, ma anzi può integrarsi

con l'altro meccanismo di cui al comma 13 del medesimo art. 17, che invece è stato concepito come intervento legislativo aggiuntivo, implicante scelte di merito, nel caso in cui lo squilibrio finanziario di una legge rappresenti un rischio per gli obiettivi di finanza pubblica.

In altre parole, il rinvio all'eventualità di un intervento legislativo autonomo non è da intendersi di per sé come sostitutivo di una clausola di salvaguardia, che invece costituisce un obbligo di carattere amministrativo improntato ad effettività ed automaticità nel colmare l'eventuale *gap* tra onere e copertura incrementando la seconda.

In linea generale comunque, in ordine alla definizione degli aspetti contabili di un provvedimento come quello in esame, la questione rimane, sul piano del metodo, aperta, come si può desumere anche dalla circostanza che lo stesso Governo abbia considerato, durante l'esame in sede consultiva in Parlamento, "il meccanismo del tetto di spesa più idoneo a prevenire il consolidamento di un diritto soggettivo perfetto in presenza di un esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione".

Va poi nello specifico ulteriormente sottolineato che, sotto il profilo delle compensazioni, come già anticipato, agli oneri si fa fronte essenzialmente con il fondo appositamente costituito nella legge di stabilità per il 2015, nonché con il recupero parziale delle risorse già stanziato per l'indennità *una tantum* per gli oneri riferiti al richiamato art. 15 (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Tale forma di copertura appare coerente sia con la legge di contabilità che con la legge-delega, in quanto la disponibilità delle risorse è intervenuta prima o contestualmente al relativo utilizzo.

Appare altresì formalmente coerente con l'ordinamento contabile la circostanza secondo cui, in tutti i casi di limitazione dell'onere al solo 2015 (ossia per tutti i titoli del provvedimento ad eccezione del primo, in materia di NASpI), si sia fatto riferimento, nella normativa, alla mera eventualità di un rifinanziamento per gli anni successivi, rinviando a risorse da reperire da altri decreti legislativi attuativi della medesima legge-delega, da adottare naturalmente nei prescritti termini.

Da un punto di vista strettamente giuridico, l'assenza dell'obbligo di stanziare risorse - limitando così al solo primo anno la operatività di istituti rilevanti come quelli descritti - può evincersi dalla (pur non del tutto chiara) formulazione della norma, ma è del tutto evidente come l'esigenza di coperture finanziarie aggiuntive non possa che inquadrarsi nel raccordo tra provvedimenti di politica economica, come sostanzialmente quello in esame, ed andamento di un numero elevato di variabili, tra cui anche le decisioni di merito che verranno assunte in ordine agli interventi nel mercato del lavoro.

Per l'insieme delle considerazioni fin qui svolte, la Corte si riserva di esprimere le proprie valutazioni in ordine alle risultanze del previsto monitoraggio, in continuità e a completamento dell'onere ad essa affidato di apprezzare l'effettiva portata finanziaria di normative che, come quella in esame, sono in grado di generare effetti finanziari variabili nel tempo e, comunque, di rilevante impatto sugli equilibri di bilancio.

Di minore rilevanza finanziaria è l'altro decreto legislativo n. 23, attuativo della medesima legge-delega n. 183 del 2014, concernente il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Rileva in particolare l'art. 6, che disciplina l'istituto della conciliazione in caso di licenziamento individuale ed in relazione al quale è prevista la non imponibilità ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, nonché dal punto di vista della contribuzione previdenziale.

Il Governo ha sostenuto che, trattandosi di un nuovo istituto, non si hanno minori entrate rispetto alla legislazione vigente e che quindi tecnicamente si verifica una rinuncia a maggior gettito. Peraltro, potendosi verificare un effetto-sostituzione rispetto ad analoghe figure già in essere, si è provveduto a stimare le presumibili minori entrate, pur trattandosi di una valutazione alquanto complicata, data la sua dipendenza da una serie di variabili riguardanti il mercato del lavoro e dunque l'andamento dell'economia in generale.

Proprio sulla base di tale assunto, il Parlamento, nell'espressione dei pareri di propria competenza, ha ritenuto preferibile che l'onere non fosse indicato come tetto di spesa, ma come semplice previsione.

Tenuto conto che la copertura dei suddetti oneri è identica a quella di cui al precedente d.lgs. n. 22 e che i problemi metodologici sono simili, si rinvia alle considerazioni già esposte.

Non presentano infine profili finanziari i d.lgs. n. 28 del 16 marzo - riguardante la non punibilità per particolare tenuità del fatto - e n. 42 del 31 marzo - in materia di attuazione di direttiva comunitaria per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi - attese sia la limitata portata complessiva sul piano finanziario, sia la presenza di una ragionevole clausola di neutralità.



## TAVOLE (\*)

(\*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare (SNF).



## ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2015

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	203	29 dicembre 2014	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011	22	28 gennaio 2015			Gov.	S. 1243 C. 2279
2	2	12 gennaio 2015	Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	17	22 gennaio 2015			Parl.	S. 733 C. 2295
3	5	12 gennaio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012	23	29 gennaio 2015		1	Gov.	S. 2276 C. 1241
4	11	27 febbraio 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	49	28 febbraio 2015	192/2014	2	Gov.	C. 2803 S. 1779
5	12	10 febbraio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013	50	2 marzo 2015			Gov.	C. 2088 S. 1549
6	13	10 febbraio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011	50	2 marzo 2015		3	Gov.	C. 1743 S. 1551
7	14	10 febbraio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004	51	3 marzo 2015		4	Gov.	C. 2125 S. 1624
8	15	10 febbraio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012	51	3 marzo 2015			Gov.	S. 1923 C. 1621
9	16	10 febbraio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Balciato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012	52	4 marzo 2015			Gov.	C. 2087 S. 1550
10	17	10 febbraio 2015	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008	52	4 marzo 2015		5	Gov.	C. 2080 S. 1622
11	18	27 febbraio 2015	Disciplina della responsabilità civile dei magistrati	52	4 marzo 2015			Parl.	S. 1070 C. 2738
12	19	23 febbraio 2015	Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale	53	5 marzo 2015			Parl.	S. 1344 C. 2719

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
<b>Leggi</b>									
13	20	4 marzo 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto	53	5 marzo 2015	1/2015	6	Gov.	S. 1733 C. 2894
14	33	24 marzo 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti	70 S.O.	25 marzo 2015	3/2015	7	Gov.	C. 2844 S. 1813
15	34	24 marzo 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale	70 S.O.	25 marzo 2015	4/2015	8	Gov.	S. 1749 C. 2915
16	35	11 marzo 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012	74	30 marzo 2015			Gov.	S. 1078 C. 2270
17	43	17 aprile 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	91	20 aprile 2015	7/2015	9	Gov.	C. 2893 S. 1854
18	44	21 aprile 2015	Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizzato ipotecario	92	21 aprile 2015			Parl.	C. 1752 S. 1564
19	47	16 aprile 2015	Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità	94	23 aprile 2015			Parl.	C. 631 S. 1232 C. 631-B S. 1232-B
<b>Decreti legislativi</b>									
1	198	17 dicembre 2014	Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23	9	13 gennaio 2015				100
2	199	3 dicembre 2014	Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova	12	16 gennaio 2015				107
3	6	30 gennaio 2015	Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247	29	5 febbraio 2015				123
4	9	11 febbraio 2015	Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo	44	23 febbraio 2015				117
5	22	4 marzo 2015	Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183	54	6 marzo 2015		10		135
6	23	4 marzo 2015	Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183	54	6 marzo 2015		11		134
7	28	16 marzo 2015	Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuta del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67	64	18 marzo 2015		12		130
8	42	31 marzo 2015	Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	90	18 aprile 2015				129

(\*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI  
PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2015**

*(in migliaia)*

	2014	2015	2016	2017	Onere permanente	Note Plur./suc.
<b>Leggi</b>						
5	72	67	72	72	72	
11		904.300	218.500	167.300	600	1
13	101	101	101	101	101	
14	445	445	449	449	449	
17	31	37	37	37	37	
20		150.500	4.500			
33		319.000	114.400	71.300	68.400	2
34		241.300	111.500	111.500	111.500	
43		951.872	1.054			
<b>Totale</b>	<b>649</b>	<b>2.567.622</b>	<b>450.613</b>	<b>350.759</b>	<b>181.159</b>	
<b>Decreti legislativi</b>						
22		983.000	1.774.000	1.902.000	1.718.000	3
23		2.000	7.900	13.800	37.200	4
28		474	474	474	474	
<b>Totale</b>		<b>985.474</b>	<b>1.782.374</b>	<b>1.916.274</b>	<b>1.755.674</b>	
<b>Totale complessivo</b>	<b>649</b>	<b>3.553.096</b>	<b>2.232.987</b>	<b>2.267.033</b>	<b>1.936.833</b>	

1) € 46,7 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed € 37,1 mln per il 2020

2) € 3,1 mln nel 2018; € 40,3 mln nel 2018

3) € 1.794 mln nel 2018, € 1.707 mln nel 2019, € 1.706 mln nel 2020, € 1.709 mln nel 2021, € 1.712 mln nel 2022, € 1.715 mln nel 2023

4) € 17,5 mln per il 2018, € 21,2 mln per il 2019, € 24,4 mln per il 2020, € 27,6 mln per il 2021, € 30,8 mln per il 2022, € 34 mln per il 2023

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI  
ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2015

(in migliaia)

	2014	2015	2016	2017	Totale quadriennio	%
<b>Leggi</b>						
<b>Fondi speciali:</b>						
<i>parte corrente</i>	649	91.782	39.959	65.259	197.649	7,37
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>649</b>	<b>91.782</b>	<b>39.959</b>	<b>65.259</b>	<b>197.649</b>	<b>7,37</b>
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</b>		<b>1.344.746</b>	<b>392.854</b>	<b>285.500</b>	<b>2.023.100</b>	<b>75,47</b>
<b>Nuove o maggiori entrate</b>		<b>678.094</b>	<b>17.800</b>		<b>695.894</b>	<b>20,65</b>
<b>Altre forme di copertura</b>		<b>453.000</b>			<b>453.000</b>	<b>16,90</b>
<b>Totale</b>	<b>649</b>	<b>2.567.622</b>	<b>450.613</b>	<b>350.759</b>	<b>3.369.643</b>	<b>100,00</b>
<b>Decreti legislativi</b>						
<b>Fondi speciali:</b>						
<i>parte corrente</i>						
<i>c/ capitale</i>						
<b>Totale fondi speciali</b>						
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</b>		<b>985.513</b>	<b>1.782.413</b>	<b>1.916.313</b>	<b>4.684.239</b>	<b>100,00</b>
<b>Nuove o maggiori entrate</b>						
<b>Altre forme di copertura</b>						
<b>Totale</b>		<b>985.513</b>	<b>1.782.413</b>	<b>1.916.313</b>	<b>4.684.239</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>649</b>	<b>3.553.135</b>	<b>2.233.026</b>	<b>2.267.072</b>	<b>8.053.882</b>	

## **ONERI E COPERTURE**

### **SCHEDE ANALITICHE**

**Legenda:**

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture



SCHEDA N. 1

Legge 12 gennaio 2015, n. 5 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																							
ONERI							COPERTURE																
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note								
									Plur./suc.						Plur./suc.								
3, 7 e 10 dell'Accordo	-	Attività di collaborazione concernenti lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia, corsi di formazione, riunioni bilaterali e consultazioni	72	67	72	72	72	72		3	72	67	72	72	72	1	Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	72	67	72	72	72	72
<b>TOTALE</b>				<b>72</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>		<b>72</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>		<b>TOTALE</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

SCHEDA N. 2

Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	Perm.	2017	2016	2015	2014	Co.	Art.	Modaltà	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
			Plur./suc.									Plur./suc.						Plur./suc.	
1	12	Proroga periodo di perfezionamento formativo presso gli uffici giudiziari dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati	*				7.500		12	1	Utilizzo risorse fondo unico di giustizia, di cui all'art. 2, co. 7, lett. b, d. l. n. 143/2008	*		7.500					
2-bis	1	Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà					50.000		1	2-bis	Utilizzo risorse fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008			50.000					
4	6	Proroga di tre mesi (fino al 31 marzo 2015) degli interventi di controllo del territorio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza da parte delle ff.aa. e di quelle di polizia, ai fini della prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale					10.000		6	4	A valere sulle risorse iscritte nel fondo per le esigenze indifferibili, stanziate e finalizzate dalla lg. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015, art. 1, co. 199) alla prosecuzione del concorso delle ff.aa alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio			10.000					
6	6-bis	Proroga di un anno (per l'intero anno 2015) dei rapporti convenzionali in essere tra l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le imprese esterne di pulizia					19.000		6-bis	6	A valere sulle risorse iscritte nel fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, lg. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) A valere sulle risorse finanziarie stanziate sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche/servizi di pulizia ed ausiliari, di cui all'art. 58, co. 5, d.l. n. 69/2013			19.000			10.000		9.000

segue

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm. /suc.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm. /suc.					
7	4-ter	Proroga della concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale			100						100								
8	10-bis	Sospensione sfratti - Sterilizzazione dell'effetto di minor gettito dovuto al riconoscimento dei connessi benefici fiscali anche ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2016			4.300						4.300								
10	9	Modifica della clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, co. 4, d.l. n. 102/2013 - Minori entrate derivanti dall'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE	*	671.100	17.800						671.100	17.800							
10	11-ter	Maggiori interessi scaturenti dalla sospensione e dal diverso piano di ammortamento del pagamento per i finanziamenti agevolati sisma in Emilia	*		5.200						5.200								
10	12-sestes	Corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi			1.000	1.000					1.000	1.000							
10	12-undecies	Proroga esercizio opzione sia del regime di vantaggio sia del regime forfetario per imprenditori giovane	1		9.600	71.400	46.700				9.600	71.400	46.700	3					
10	12-ricies bis	Proroga termine riconoscimento benefici previdenziali per soggetti esposti all'amianto e cessati dall'attività lavorativa			300	500	600				300	500	600						
10-bis	1	Minori entrate contributive lorde derivanti dallo slittamento al 2018 dell'incremento dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi	4		120.000	120.000	120.000				60.000	120.000	85.000						
12	1	Minori entrate IRPEF/IRRES per l'estensione, anche per il 2015, dell'applicazione del nuovo regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali			10.500	3.500					10.500	3.500							
<b>TOTALE</b>					<b>233.200</b>	<b>200.700</b>	<b>167.500</b>	<b>600</b>			<b>233.200</b>	<b>200.700</b>	<b>167.300</b>	<b>600</b>					

(\*) Fonte: relazione tecnica

1) Effetti finanziari positivi (€ 24,7 mln) derivanti nel 2021 dalla proroga confluono nel FISPE

2) e 3) € 46,7 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed € 37,1 mln per il 2020

4) Sulla base dell'allegato 3 sussistono effetti indiretti automatici di segno positivo pari a € 40 mln per il 2016 ed € 23 mln per il 2017



SCHEDA N. 4

Legge 10 febbraio 2015, n. 14 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
				445	445	449	449	449		445	445	449	449	449		445	445	449	449	449		
3 dell'Accordo	-	Contributi ad istituzioni scolastiche per il miglioramento della conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi	*	65	65	65	65	65														
4 dell'Accordo	-	Sviluppo della cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	*	80	80	80	80	80														
4 dell'Accordo	-	Spese di missione per la promozione dell'attività cinematografica	*	20	20	20	20	20														
5 dell'Accordo	-	Spese di missione per conoscenza del patrimonio artistico e culturale	*	3	3	3	3	3														
6 lett. b) dell'Accordo	-	Spese di missione per collaborazione accademica e cooperazione tra le istituzioni universitarie	*	16	16	16	16	16														
6 lett. c) dell'Accordo	-	Finanziamento annuale di accordi di cooperazione bilaterale tra le istituzioni universitarie	*	200	200	200	200	200														
7 dell'Accordo	-	Concessione di borse di studio a studenti della Bosnia-Erzegovina	*	46	46	46	46	46														
10 dell'Accordo	-	Concessione di premi e contributi per la promozione in campo editoriale	*	8	8	8	8	8														
13 dell'Accordo	-	Spese di missione per la cooperazione nei campi archeologico, della conservazione e del restauro	*	2	2	2	2	2														
13 dell'Accordo	-	Contributo per il finanziamento di progetti di ricerca comuni per la tutela beni ambientali	*	5	5	5	5	5														
17 dell'Accordo	-	Spese di missione per l'attività svolta dalla Commissione mista	*			4	4	4														
<b>TOTALE</b>				<b>445</b>	<b>445</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>		<b>445</b>	<b>445</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>		<b>445</b>	<b>445</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>		

(\*) Fonte: relazione tecnica



SCHEDA N. 6

Legge 4 marzo 2015, n. 20 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note
2	6-bis	Prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto			500	4.500					500	4.500			
3	1-ter	Istituzione di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse per i finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.			150.000						150.000				
<b>TOTALE</b>					<b>150.500</b>	<b>4.500</b>					<b>150.500</b>	<b>4.500</b>			

SCHEDA N. 7

Legge 24 marzo 2015, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COBERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.		
4	9 e 9-bis	Piccole e medie imprese innovative - Minori entrate derivanti dall'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive		7.000	39.600	26.900	26.900		4	12	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004)		7.000	39.600	26.900	26.900			
4	11-ter	Ampliamento del periodo di costituzione delle start-up innovative (da 48 a 60 mesi) ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali e contributive		2.000	16.900	11.100	6.500	1	4	11- quater, lett. a)	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004)		1.000	13.800	8.000	3.400			
5	1	Minori entrate IRES, IRPEF ed IRAP, per ampliamento della quota di reddito agevolabile derivanti da beni immateriali, c.d. "patent box"			36.900	33.300	35.000	2	5	4	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004)			36.900	33.300	35.000	3		
7	-	Garanzia dello Stato per le società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese		300.000					7	-	Utilizzo delle disponibilità in conto residui relative al fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie statali, di cui all'art. 37, co. 6, d.l. n. 66/2014		300.000						
7-bis	2	Incremento della dotazione delle garanzie dello Stato alle imprese in amministrazione straordinaria		10.000	21.000				7-bis	2 lett. a)	Utilizzo delle risorse del fondo ministero dello sviluppo economico (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), d.l. n. 66/2014		10.000						
										2 lett. b)	Utilizzo delle risorse del fondo ministero dello sviluppo economico (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. a) e b), d.l. n. 66/2014			21.000					
<b>TOTALE</b>				<b>319.000</b>	<b>114.400</b>	<b>71.300</b>	<b>68.400</b>				<b>TOTALE</b>	<b>319.000</b>	<b>114.400</b>	<b>71.300</b>	<b>68.400</b>				

1) € 3,1 mln nel 2018

2) e 3) € 40,3 mln nel 2018

Legge 24 marzo 2015, n. 34 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	
Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
1	1-2	Esenzione IMU dei terreni agricoli nei Comuni montani e parzialmente montani	*		91.000	91.000	91.000	91.000			2 lett. a)	Minori trasferimenti alle regioni per maggiori entrate da riduzioni agevolazioni IRAP - settore agricolo			45.200	31.900	31.900	31.900		
1	3-4	Rimborso taglio fondo solidarietà comunale bilancio 2014	*		128.800					2	2 lett. a) c)	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004)			126.600	47.900	53.100	53.100		
1	1	Estensione dell'esenzione IMU ai terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori	*1		2.000	1.000	1.000	1.000		2	2 lett. c) a) bis)	Accantonamento parte corrente - ministero economia e finanze			2.000	1.000	1.000	1.000		
1	4	Esenzione IMU nei terreni agro-silvo-pastorale	*2		4.000	4.000	4.000	4.000		2	2 lett. c) a) ter)	Accantonamento parte corrente - ministero salute			2.000	2.000	2.000	2.000		
1	1-bis/9 bis	Concessione di detrazione IMU per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni delle Regioni statuto ordinario e della Sicilia e Sardegna			15.350	15.350	15.350	15.350				Accantonamento parte corrente - ministero ambiente e della tutela del territorio			1.000	1.000	1.000	1.000		
1	1-bis/9 bis	Concessione di detrazione IMU per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta			150	150	150	150		2	2-bis a)	Accantonamento parte corrente - ministero economia e finanze			15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>TOTALE</b>				<b>241.300</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>		<b>TOTALE</b>				<b>241.300</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>		

(\*) Fonte: relazione tecnica

1) e 2) La corrispondenza tra oneri e coperture è stata elaborata in base alla identità dei due importi così come desumibile dalla RT e dalla norma di copertura

SCHEDA N. 9

Legge 17 aprile 2015, n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note
5	1-2	Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare e delle forze armate di cui all'art. 24, co. 74 del d.l. n. 78/2009, per il contrasto alla criminalità organizzata			29.670						3.441				
5	1-2	Potenziamento e proroga dell'impiego del personale delle forze di polizia di cui all'art. 24, co. 75 del d.l. n. 78/2009, per il contrasto alla criminalità organizzata			800						14.831				
5	3	Impiego di un contingente di n. 600 unità delle forze armate per le esigenze di sicurezza del sito Expo 2015			7.243						7.243				
5	3-bis	Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale per le esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo			40.453						40.453				
5	3-ter	Assunzione di 130 unità di allievi carabinieri (in deroga alle modalità di cui all'art. 66, co. 10, d.l. n. 112/2008) per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale			2.633	1.054					2.633	1.054			

segue

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	
11	1	Proroga partecipazione personale militare alla missione nei Balcani			59.170						6 lett. a)	Utilizzo fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'art. 1, co. 1240, lg. n. 296/2006			840.047					
11	2	Proroga partecipazione personale militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina			206						6 lett. b)	Utilizzo fondo semestre europeo, di cui all'art. 1, co. 273, primo periodo, lg. n. 147/2013			1.000					
11	3	Proseguimento dei programmi di cooperazione delle forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica			4.317						6 lett. c)	Utilizzo dei residui del fondo semestre europeo, di cui all'art. 1, co. 273, primo periodo, lg. n. 147/2013, versate all'entrata			3.000					
11	4	Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata EULEX Kosovo			955					20	6 lett. d)	Utilizzo della quota corrispondente all'accreditamento al capo delegazione del fondo presidenza semestre europeo, versata all'entrata			15.000					
11	4	Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata UNMIK			46						6 lett. e)	Accantonamento parte corrente - ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5.032					
11	5	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata UNFICYP			66						6 lett. f)	Utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'ONU, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, non ancora riassegnate al fondo missioni, di cui all'art. 1, co. 1240, lg. n. 296/2006 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato			6.994					

segue

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	
11	6	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour			19.106															
11	7	Partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing			6.994															
12	1	Partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM) e per la proroga			126.406															
		Proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia																		
12	2	Proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia			14.384															
12	3	Impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia			519															

segue

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
																				Plur./ suc.
12	4	Proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata UNIFIL, compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi			119.478															
12	5	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata TIPH2 e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi			1.869															(vedi seconda pagina della scheda)
12	6	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata EUBAM Rafah			91															
12	7	Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata EUPOL COPPS			142															

segue

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	
12	8	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia		93															
12	9	Partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh		132.782															
12	9	Oneri per il personale militare che ha partecipato alle attività di coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014		2.219															
13	1	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata EUBAM Libya, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche		93															
13	3	Proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta		29.474															

(vedi seconda pagina della scheda)

segue

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./SUC.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./SUC.	
13	4	Proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibatiane			21.236															
13	5	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata MINUSMA e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali			2.055															
13	6	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA			1.401															

segue

COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm. Plur./suc.	Note
13	7	Proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM			148				
14	1	Stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali			73.458				
14	2	Mantenimento del dispositivo informativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impegnato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'art. 6, co. 2, lg. n. 124/2007			8.600				(vedi seconda pagina della scheda)
14	3	Esigenze di prima necessità della popolazione locale per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa			2.060				
14	4 a)	Cessione, a titolo gratuito, di veicoli blindati leggeri e kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti			91				

segue

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	
14	4 b)	Cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq		220														
14	4 c)	Cessione, a titolo gratuito, di visori notturni alla Repubblica tunisina		795														
14	6-bis	Ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari		2.000														
17	1	Integrazione degli stanziamenti di cui alla lg. n. 49/1987, come determinati dalla Tab. C allegata alla lg. n. 90/2014, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi		68.000														
17	3	Realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario		1.700														

(vedi seconda pagina della scheda)

segue

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	
18	1	Erogazione di un contributo a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia			120.000															
18	2	Interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto			1.491															
18	3	Iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica			2.000															
18	4	Partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite			2.300															

segue



SCHEDA N. 10

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE															
Art. Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art. Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.
1-14	Sostituzione dei complessivi trattamenti di ASpl e MiniASpl con il trattamento di una indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)"			472.000	1.506.000	1.902.000	1.718.000	1		b	Utilizzo risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014		472.000	1.506.000	1.902.000	1.718.000	2
15	Sostituzione dell'attuale una tantum prevista dalla lg. n. 92/2012, di una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - denominata "DISCOLL" (in via sperimentale per il solo anno 2015)	3		279.000	68.000				18	b	Utilizzo risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014 Utilizzo delle risorse già stanziata e riferite all'indennità una tantum, di cui alla lg. n. 92/2012, così come disposto dal co. 14 del medesimo art. 15, co. 14 della legge in oggetto		165.000	68.000			
16	Riconoscimento di un Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpl			200.000	200.000					b	Utilizzo risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014		200.000	200.000			
17	Incremento del fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'art. 1, co. 215, lg. n. 147/2013			32.000						b	Utilizzo risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014		32.000				
<b>TOTALE</b>				<b>983.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.718.000</b>			<b>TOTALE</b>			<b>983.000</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.718.000</b>	

1) e 2) € 1.794 mln nel 2018, € 1.707 mln nel 2019, € 1.706 mln nel 2020, € 1.712 mln nel 2021, € 1.712 mln nel 2022, € 1.715 mln nel 2023

3) L'onere per il 2016 deriva dal riporto delle erogazione mensili della prestazione relativa agli eventi di disoccupazione dell'anno 2015

SCHEDA N. II

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art. Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.
6	1	Minori entrate (per la non imponibilità ai fini IRPEF e per la non assoggettabilità a contribuzione prev.le), derivanti dalle nuove offerte di conciliazione effettuate in caso di licenziamento individuale, delle indennità corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori licenziati			2.000	7.900	13.800	37.200	1	6	2	Utilizzo risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014		2.000	7.900	13.800	37.200	2
<b>TOTALE</b>				<b>2.000</b>	<b>7.900</b>	<b>13.800</b>	<b>37.200</b>				<b>TOTALE</b>		<b>2.000</b>	<b>7.900</b>	<b>13.800</b>	<b>37.200</b>		

1) e 2) € 17,5 mln per il 2018, € 21,2 mln per il 2019, € 24,4 mln per il 2020, € 27,6 mln per il 2021, € 30,8 mln per il 2022, € 34 mln per il 2023

SCHEDA N. 12

Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 - Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art. Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	Art. Co.	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note
1	Effetti di minor gettito per il mancato introito di pene pecuniarie, originato dall'estensione dell'istituto della non punibilità per sentenze emesse per particolare tenuità del fatto, nell'ambito del sistema penale comune			474	474	474	474		5		513	513	513	513	
	<b>TOTALE</b>			<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>				<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	